

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5**  
**FIRENZE SUD**  
**Via delle Porte Nuove 18**  
**50144 - Firenze**  
**tel. 055/334082– fax 055/333505**  
**email: [segreteria@atc5firenz sud.it](mailto:segreteria@atc5firenz sud.it)**

**DELIBERA N. 100**

**Firenze, 19/07/2022**

**OGGETTO: disposizioni in materia di attività di contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Visto l'art. 37 della suddetta l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

Visto il D.P.G.R del 5 settembre 2017 n. 48/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Visto il D.P.G.R del 10-05-2021n. 515 L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r.3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r.70/2019. Sostituzione dell'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03 febbraio 2020

Visto il D.P.G.R del 10-05-2021n. 515 L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r.3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r.70/2019. Sostituzione dell'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03 febbraio 2020

Visto il Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento, che esclude l'attività di gestione faunistico venatoria, come il controllo e il contenimento, dal proprio ambito di applicazione;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale

tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

Considerata la delibera n.646 del 13/06/2022 "Sostituzione dell'allegato A della delibera n. 202 del 28/02/2022 (Approvazione delle modalità di svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e per le guardie giurate ittiche volontarie (GGIV) - Art. 52 L.R. 3/94, Art. 20bis L.R. 7/2005)" che alla lettera E - Servizi delle GGVV e GGIV comma 17) riporta: *Il servizio di GVV, nel caso di controllo e contenimento della fauna selvatica, termina al momento dell'abbattimento e dell'apposizione del contrassegno e al trasporto del capo abbattuto presso un Centro di sosta gestito da un ATC o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC. L'ATC in caso di messa in funzione di nuovi Centri di Sosta può, per un massimo di 12 mesi, indicare altre destinazioni nel caso in cui il Centro di sosta si trovi ad una distanza superiore ai 25 km dal luogo dell'abbattimento.*

## Il Presidente dell'ATC 5 Firenze Sud

### DELIBERA

1. che, le carcasse dei capi di ungulati abbattuti a seguito degli interventi eseguiti e coordinati dalla Polizia Provinciale per la tutela delle produzioni agricole vengano di norma avviati ai Centri di sosta (CdS) dell'ATC N.5 Firenze Sud secondo indicazioni fornite dall'ATC stesso nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di sosta;
2. che, nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di sosta dell'ATC n.5 Firenze Sud, le carcasse dei capi di ungulati abbattuti a seguito degli interventi eseguiti dalle GGVV coordinate dalla Polizia Provinciale per interventi di tutela delle produzioni agricole con i metodi previsti dal piano di controllo vengano di norma avviati ai Centri di sosta dell'ATC N.5 Firenze Sud secondo indicazioni fornite dall'ATC stesso per ciascun singolo intervento programmato e comunicate alla Polizia Provinciale ed alla GGVV titolare della delega;
3. per ciascun capo conferito dalle GGVV nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di sosta, l'ATC n.5 Firenze Sud riconoscerà alla GGVV per la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione di carcasse di ungulato € 20,00 a capo, nel caso di prestazione del servizio in orario diurno ed € 30,00 a capo nel caso di prestazione del servizio in orario notturno nel rispetto della normativa vigente; nel caso di carcasse di peso inferiore ai 15 kg la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione sia diurna che notturna pari a € 10,00 a capo; oltre a rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tabelle ACI relative al percorso effettuato dal luogo di intervento al CdS.
4. Di norma l'attività di controllo dovrà essere concentrata per aree di intervento (raggruppamenti di comuni limitrofi)
5. Alle GGVV, l'ATC N.5 Firenze Sud provvederà a consegnare un apposito registro sul quale annotare i capi abbattuti e la loro destinazione, per ciascun capo abbattuto è richiesta l'acquisizione di documentazione fotografica con visibile il contrassegno apposto per eventuali verifiche (foto della testa con contrassegno).

6. Per quanto riguarda le modalità di trattazione della carcassa si dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato A alla presente delibera.

**Il Presidente**  
**Pietro Terminiello**

**Il Segretario**  
**Chiara Gensini**

**Allegato A**

**DISPOSIZIONI DELL'ATC N.5  
PER LA CORRETTA GESTIONE DEL  
CENTRO DI SOSTA (CdS) PER  
L'AVVIO DELLE CARCASSE DI  
SELVAGGINA SELVATICA AL  
CENTRO DI LAVORAZIONE (CLS)**

## Definizioni

Nel presente testo si adottano le seguenti definizioni:

### **Centro di Sosta (CdS):**

si intende l'area, costituita da una o più celle frigo o mezzo refrigerato all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica vengono esclusivamente refrigerate.

### **Selvaggina selvatica:**

ungulati oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati;

### **Trichine:**

si intende qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere Trichinella.

### **Cacciatore Formato:**

cacciatore che ha acquisito la specifica formazione in materia di igiene sanità delle carni di selvaggina selvatica di cui al Capo 6 della Delibera di Giunta regionale n. 910/2013.

### **Centro di lavorazione selvaggina (CLS):**

stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni della selvaggina sono preparate per essere immesse sul mercato.

## TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA SELVATICA GROSSA

### **Centri di Sosta (CdS)**

Il Centro di Sosta (CdS), è costituito da una o più celle frigo o mezzo refrigerato destinate esclusivamente all'immediato raffreddamento delle carcasse di selvaggina dopo l'abbattimento

All'interno della cella frigo/mezzo refrigerato le carcasse devono essere posizionate in modo tale che sia evitato l'ammassamento all'interno, non devono toccare né terra, né il soffitto e non si devono toccare tra sé.

All'interno della cella frigo/mezzo refrigerato deve essere garantita la refrigerazione idonea delle carni contenute non superiore a 7°C per gli ungulati.

È consentito, tenere le carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo per un tempo non superiore a **120** ore in attesa della consegna ad un CLS.

Dopo l'abbattimento e comunque all'arrivo presso il centro di sosta (CdS), il capo di selvaggina selvatica deve essere eviscerato il più rapidamente possibile e se necessario, essere dissanguato.

Queste operazioni possono anche essere svolte in loco (luogo di abbattimento) secondo le buone prassi venatorie.

Il "**cacciatore formato**" deve effettuare un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L'esame deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento.

Se durante l'esame **non è stata** riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un'apposita dichiarazione individuata tramite numero di serie che attesti quanto sopra (Allegato 1). Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento.

Se durante l'esame **è stata** riscontrata una caratteristica anomala o sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento e/o vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un'apposita dichiarazione individuata tramite numero di serie che attesti quanto sopra (Allegato 1). Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento.

In questo caso i visceri (escluso stomaco e intestino) devono accompagnare la carcassa e devono essere identificabili come appartenenti a quel determinato animale.

Se nessuna "persona formata" è disponibile per effettuare l'esame preliminare la testa e tutti i visceri (eccetto lo stomaco e gli intestini) devono accompagnare la carcassa e si deve allegare alla carcassa un'apposita dichiarazione individuata tramite numero di serie che attesti quanto sopra (solo prima parte Allegato 1). Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento.

Trattandosi di specie che possono essere soggette a Trichinosi la carcassa deve **sempre** essere accompagnata dalla testa e dal diaframma.

La refrigerazione della carcassa deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a **7 °C**.

Il trasporto delle carcasse dai CdS verso i CLS deve avvenire con modalità tali da garantire il mantenimento della catena del freddo. Le carcasse devono essere accompagnate dal "Documento di accompagnamento per la cessione di capi di selvaggina selvatica (Allegato 1) e registro di carico e scarico del Centro di Sosta (CdS). Le carcasse durante il trasporto devono essere munite di contrassegni inamovibili, corrispondenti a quelli dei visceri di cui sopra eventualmente presenti.

I visceri (escluso stomaco e intestino) vengono trasportati purché chiusi ermeticamente in contenitori recanti l'identificativo della carcassa di appartenenza.

Durante il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina, è vietato ammucchiare le carcasse.

Gli spazi del CdS devono essere periodicamente lavati e disinfettati e comunque dopo lo scarico delle carcasse con idonei prodotti.

La selvaggina selvatica consegnata a un centro di lavorazione della selvaggina deve essere presentata all'autorità competente per ispezione.

Gli eventuali scarti delle carcasse della selvaggina selvatica abbattuta in assenza di sospetta o accertata malattia trasmissibile all'uomo e agli animali, devono essere riposti all'interno di sacchetti chiusi doppi insieme a segatura.